



COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA N. 30 DEL 27/06/2019

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PROPRIETARI DEI CANI NEI LUOGHI APERTI, GIARDINI, PARCHI E AREE PUBBLICHE IN MERITO ALL'ACCESSO IN GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE DI CANI

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 5 del 12/03/2019;

VISTO CHE per mero errore materiale al punto 2, lett. C) del dispositivo della predetta ordinanza, era indicato il seguente divieto assoluto di condurre i cani all'interno dei giardini pubblici e nelle aree destinate ad aree giochi per bambini;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da parte di residenti e turisti in merito ai disagi derivanti dalla presenza di cani nelle vie spazi e aree verdi pubbliche ed in particolare dagli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla accertata e frequente presenza di deiezioni canine che limitano di fatto l'utilizzo delle aree stesse.

CONSIDERATO che la realizzazione dei spazi pubblici adibiti al tempo libero e alla vita di relazione è finalizzata alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza ed in particolare allo svago e ai giochi per bambini nei confronti dei quali necessita garantire la tutela della loro incolumità contro eventuali aggressioni da parte di cani la cui presenza, soprattutto se di grossa taglia, nelle aree in argomento pregiudica anche la serenità degli stessi bambini e dei loro accompagnatori.

RITENUTO altresì necessario prevenire la diffusione di malattie conseguenti il contatto, anche accidentale, tra le persone, in particolare bambini, e le deiezioni canine e quindi opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi.

RITENUTO quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di accesso ai cani nei giardini pubblici e particolare nelle aree destinate al gioco dei bambini, consentendo la conduzione dei cani nei parchi pubblici, aree verdi attrezzate esclusivamente tenuti al guinzaglio e lungo i percorsi pedonali lastricati o altrimenti pavimentati se presenti.

CONSIDERATO, altresì, che il divieto riguarda prevalentemente zone abitate nell'ambito delle quali i detentori di cani possono trovare, con facilità, valide alternative per garantire il benessere dei cani e così soddisfare le loro esigenze di movimento e di svago.

VISTA l'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ordinanza 06 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che impone ai proprietari o detentori di cani, misure atte a rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo, anche, la formazione dei proprietari e detentori di animali al fine di migliorare la loro capacità di gestione degli stessi.

PRESO ATTO che è necessario disporre uno strumento giuridico transitorio per la prevenzione e il controllo di detto fenomeno.

VISTO l'articolo 54 comma quarto del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, emanato in applicazione del comma 4-bis della succitata disposizione.

VISTO quanto previsto dal D.L. 20.02.2017 n. 14 coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 4 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

RILEVATO che la presente ordinanza sarà comunicato preventivamente al Prefetto di Cosenza in applicazione all'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e alla ALS competente per territorio.

RITENUTO che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

RITENUTO pertanto di adottare i conseguenti provvedimenti extra ordinem, con carattere di urgenza, stante la situazione di pericolo così come rappresentata.

RITENUTO altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90.

VISTO il regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n° 320/1954.

VISTA la L.R. 34/97, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 06/08/2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e s.m.i.

VISTA l'Ordinanza Ministeriale Ordinanza 20 luglio 2017 ad oggetto "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani."

VISTA la Legge 241/90 e s.m.i..

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si riportano integralmente:

1) Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane, nei giardini pubblici, parchi pubblici, piste ciclabili e/o pedonali, aree verdi e tutte le aree pubbliche in genere, adottano le seguenti misure:

a) Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50.

b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

c) Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

d) Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.

e) Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive

2) Nei parchi pubblici è obbligatorio adottare le seguenti misure:

a) Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 per ogni tipologia di cane (piccola, media e grossa taglia)

b) Applicare una museruola, rigida o morbida a tutti i cani di media e grossa taglia.

c) Divieto assoluto di condurre i cani all'interno delle aree giochi per bambini indicate con apposita segnaletica;

- 3) E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano da raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse
- 4) I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
- 5) Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree pubbliche;
- 6) A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.
- 7) Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
- 8) Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dai giardini pubblici e dalle aree destinate per il gioco dei bambini.
- 9) Sono esentati dal rispetto della presente Ordinanza i cani guida per soggetti non vedenti, le Forze Armate, le Forze di Polizia e la Protezione Civile, qualora impieghino cani per servizio.
- 10) Di revocare l'ordinanza n. 5 del 12.03.2019 per i motivi espressi in premessa;

SANZIONI

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle specifiche norme di legge vigenti per settore e del vigente codice penale e fermi i limiti edittali fissati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 .

DISPONE

Che la presente ordinanza sia, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Comando della Polizia Locale.
- Al Comando della Stazione Carabinieri del Comune di Bonifati.
- Al Servizio Veterinario di Cosenza

La Polizia Locale, i Carabinieri e le altre Forze di Polizia in genere ed il Servizio Veterinario della Asl di Cosenza, sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza.

La posa in opera (a cura dell'Ufficio Tecnico) di idonea segnaletica " Divieto di Accesso ai cani" o dove consentito il segnale " Cani al guinzaglio e museruola con obbligo di raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali"

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Calabria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO
Dott. Francesco GROSSO